

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO

*Emanato con D.R. n. 2057/2024 del 31/10/2024
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai Centri di servizio dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di seguito indicati come “Centro” o “Centri”.
2. I regolamenti di funzionamento dei nuovi Centri così come di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si conformano alle disposizioni e agli schemi di articolato, secondo i casi, di cui ai capi da II a IV del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento non si applica ai Centri per i quali esista specifica normativa nazionale di settore.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Definizione)

1. Il Centro (*indicare la denominazione per esteso*).. è una Struttura dell'Ateneo diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui al.. (*indicare il numero dell'articolo rubricato “finalità”*).

Articolo 3 (Finalità)

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni: (*indicare le funzioni in base al progetto o a previgente regolamento*)

CAPO III - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio direttivo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore è designato dal Rettore tra professori e ricercatori dell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta. Qualora al budget del Centro contribuiscano uno o più Dipartimenti con propri fondi, il Direttore è designato dal Rettore, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro;
 - b. presiede e convoca il Consiglio direttivo;
 - c. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - d. propone il budget al Consiglio direttivo nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e. propone al Consiglio direttivo la distribuzione delle risorse;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio direttivo;
 - h. sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i. è consegnatario degli spazi assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - j. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

Articolo 6 (Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
 - a. il Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b. *(indicare gli altri componenti coerentemente alla normativa di settore o in base a previgente regolamento)*

I membri del Consiglio di cui alla lettera b) restano in *carica (indicare numero di anni; almeno tre)* anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Il Consiglio direttivo:

- a. approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;
- b. verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
- c. approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- d. promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti dell'Ateneo, o con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- e. approva la proposta di budget e il consuntivo;
- f. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio;
- g. definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- h. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- i. delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Autonomia e Gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e possono declinarsi in autonomia di programmazione economico finanziaria, autonomia di revisione della programmazione economico finanziaria, di revisione della programmazione, di gestione contabile e di consuntivazione, autonomia di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato nella delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone sulla istituzione o riassetto, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 8 (Risorse)

1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a. proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - b. fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c. contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno e di Dipartimenti interessati, per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche e delle specifiche attività del Centro;
 - d. erogazioni liberali.

CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione nell'Albo online.
